

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI RESIDENTI NEL DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE E NEL DISTRETTO 4. PROVVEDIMENTI ANNO 2023.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva per l'anno 2023 gli interventi per la tutela dei minori residenti dei Distretti 3 e 4 (attività delegata dei Comuni).

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che i Comuni costituenti il territorio dell'ex Ulss 21 e dell'ex ULSS 22, ora rispettivamente Distretto 3 Pianura Veronese e Distretto Ovest Veronese, hanno delegato all'A.ULSS la tutela dei minori sia per la gestione delle funzioni tecnico professionali di valutazione e di presa in carico sia per le funzioni amministrative e che tali interventi sono attualmente svolti dai servizi dei Distretti 3 e 4 denominato Servizio Tutela Minori delle UC Infanzia Adolescenza e Famiglia;

Rilevato che tra le competenze di tale servizio rientrano l'elaborazione e l'attivazione di un progetto educativo individualizzato per ogni minore preso in carico, che può prevedere vari tipi di interventi di tutela (affidi familiari, inserimento in comunità educative e familiari, centri diurni e interventi educativi domiciliari), e che tali interventi sono regolarmente approvati con valutazione multidimensionale (UVMD) al fine di assicurare ad ogni utente un progetto individualizzato coerente con le proprie caratteristiche ed appropriato alla tipologia del bisogno socio assistenziale;

Rilevato che:

- nel Distretto 3 Pianura Veronese sono attualmente attivi:

n. 43 affidi familiari di cui 33 residenziali e 10 diurni a favore di minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;

n. 29 minori inseriti in comunità familiari, educative, riabilitative e CTRP;

n. 6 interventi di prossimità educativa sviluppata nell'ambito del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF), istituito con deliberazione del A.ULSS n. 21 n.1 del 14 gennaio 2010, tra le quali rientrano forme di appoggio educativo familiare finalizzate a contrastare il rischio di allontanamento dei minori dai propri nuclei familiari, sulla base di modalità che i competenti servizi sociali aziendali e comunali stabiliscono con appositi progetti qualificati individualizzati

- nel Distretto 4 Ovest Veronese sono attualmente attivi:

n. 76 affidi familiari di cui 63 residenziali e 13 diurni a favore di minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;

n. 25 minori inseriti in comunità familiari, educative, riabilitative e CTRP;

n. 40 interventi educativi individuali finalizzati a contrastare il rischio di allontanamento di minori dai propri nuclei familiari, sulla base di modalità che i competenti servizi sociali aziendali e comunali stabiliscono con appositi progetti individualizzati;

Considerato che le risorse necessarie presunte per la gestione degli interventi di cui alla presente delibera, per l'anno 2023, ammontano:

- per il Distretto 3 a Euro 1.012.000,00.- a carico del bilancio sociale e di Euro 410.000,00.- a carico del bilancio sanitario;
- per il Distretto 4 a Euro 1.881.000,00,00.- a carico del bilancio sociale e di Euro 585.000,00.- a carico del bilancio sanitario;

Precisato che, ai sensi della DGR n. 3972/2002, le risorse per la gestione degli interventi di tutela (Affidi familiari, rette nelle comunità educative familiari, centri diurni e interventi educativi domiciliari) sono a carico totalmente delle Amministrazioni Comunali e il cui ammontare è contenuto in

Bilanci di previsione dei servizi sociali dell'anno 2023 dei Distretti 3 e 4 (LEA 100% Fondo Sociale), mentre per gli interventi in strutture socio sanitarie riabilitative ai sensi della L.R. 22/2002, è prevista la spesa sul Fondo sanitario;

Preso atto che la Regione del Veneto con DGR n.1438 del 05.09.2017 ha approvato gli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, socio sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabili, minori e dipendenze;

Considerato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1138 del 31/12/2020 si è provveduto, tra l'altro, all'approvazione degli accordi contrattuali, predisposti ai sensi della sopra citata DGR 1438/2017, con i soggetti del privato sociale per l'accoglienza dei minori in condizione di pregiudizio o rischio di pregiudizio residenti nel Distretto 3 Pianura Veronese e nel Distretto 4 Ovest Veronese, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023;

Rilevato che l'UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia - il Servizio Tutela Minori del Distretto 4 ha proposto nuovi interventi residenziali con caratteristiche di urgenza in favore di minori con particolare problematiche di ordine familiare e comportamentale con nuovi soggetti del privato sociale regolarmente autorizzati e accreditati;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla stipula dell'accordo contrattuale, sulla base dello schema approvato con la sopra citata deliberazione del Direttore Generale n. 1138/2020, con:

- la Comunità Educativa per minori "Il sorriso degli angeli" via Fratelli Kennedy 45, Terrazzo (VR)

Posti: n. 8 - Ente gestore: La Vela - Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Fratelli Kennedy, 45 - Terrazzo (VR)

Autorizzazione: Comune di Terrazzo, protocollo n. 5391 del 10/10/2022

Accreditamento: comune di Terrazzo, protocollo n. 6844 del 21/12/2022

- la Comunità Familiare " Casa Famiglia del Bambin Gesù di Praga" via Don Sempredon, 6, Negrar di Valpolicella,(VR)

Posti: n. 5 - Ente gestore: Associazione Comunità Papa Giovanni 23° con sede legale in Via Mameli, 1, Rimini -

Autorizzazione: Comune di Negrar di Valpolicella: protocollo n. 26530 del 14/09/2022

Accreditamento: Comune di Negrar di Valpolicella: protocollo n. 37113 del 23/2/2022;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 20.06.2019 con la quale si è provveduto all'approvazione del "Regolamento Centro per l'Affidamento Familiare A.ULSS 9 Scaligera";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 406 del 17/6/2021 con la quale si è provveduto all'approvazione del "Regolamento Affidamento Familiare per disciplinare in modo omogeneo in tutta l'Azienda ULSS 9 Scaligera la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare;

Visto il DPR 616/77 art. 23;

Vista la L.R. n. 55/1982 e s.m.i.;

Vista la Legge 184/1983 modificata dalla L. n. 149/2001;

Vista la DGR n. 4588/2007;

Vista la DGR n. 569/2008;

Vista la DGR n. 3791/2008;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la prosecuzione o l'attivazione per l'anno 2023 degli accoglimenti in famiglie, nelle comunità educative, riabilitative e CTRP e degli interventi educativi finalizzati a contrastare il rischio di allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare sulla base di decisioni adottate in sede di UVMD;

2. di approvare lo schema di accordo contrattuale con:

- la Comunità Educativa per minori "Il sorriso degli angeli" via Fratelli Kennedy 45, Terrazzo (VR) Ente gestore: La Vela - Società Cooperativa Sociale;
- la Comunità familiare " Casa Famiglia del Bambin Gesù di Praga" via Don Sempredon, 6, Negrar di Valpolicella (VR);

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco

allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di delegare il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione dell'Accordo Contrattuale;

4. di inviare alle Comunità sopra citate l'atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)" che dovrà essere sottoscritto dalla parti;

5. di dare atto che:

o per il Distretto 3 il costo complessivo presunto di:

- € 720.000,00.- è stato inserito nel Bilancio di previsione 2023 area sociale del Distretto 3 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria;

- € 292.000,00.- è stato inserito nel Bilancio di previsione 2023 area sociale del Distretto 3 al conto BA1330 -Altri rimborsi assegni e contributi;

- € 410.000,00.- è stato inserito nel budget 2023 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria;

o per il Distretto 4 il costo complessivo presunto di:

- € 1.367.000,00 è stato inserito nel Bilancio di previsione 2023 area sociale del Distretto 4 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria; € 460.000,00 è stato inserito nel Bilancio di previsione 2023 area sociale del Distretto 4 al conto BA1330 - Altri rimborsi assegni e contributi;

- € 54.000,00 è stato inserito nel Bilancio di previsione 2023 area sociale del Distretto 4 al conto BA1190 - Sociale extraregione;

- € 585.000,00 è stato inserito nel budget 2023 al conto BA1185A - Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria;

6. di incaricare l'UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e i Direttori UOC Infanzia Adolescenza Famiglia del Distretto 3 Pianura Veronese e Distretto 4 Ovest Veronese, di tutti gli adempimenti previsti e conseguenti al presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEGINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI E PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

Tra

L'Azienda ULSS 9 Scaligera di seguito denominata "ULSS 9" con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Valverde, n. 42, con codice fiscale e partita IVA n.02573090236 – in persona del Direttore U.O.C. Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco giusta delega del Direttore Generale n.

e

Il soggetto privato accreditato istituzionalmente Comunita' Educativa per minori "Il sorriso degli angeli" sita in via Fratelli Kennedy 45, Terrazzo (VR) gestita da "La Vela" Societa' cooperativa Sociale con sede legale in via Fratelli Kennedy 45, Terrazzo (VR) P.I. n. 04271760284, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Borin Elena, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del*

- servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;*
- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “ *mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;
 - La Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
 - Il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell'intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
 - Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
 - L'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
 - È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
 - La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
 - Il Soggetto “La Vela” Società cooperativa Sociale è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta:
Comunità Educativa per minori "Il sorriso degli angeli" di n. 8 posti letto in virtù del provvedimento di Autorizzazione: del Comune di Terrazzo, protocollo n. 5391 del 10/10/2022 e dell'accreditamento istituzionale per n. 8 di posti letto della medesima U. di O. del comune di Terrazzo, protocollo n. 6844 del 21/12/2022, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta Comunità Familiare accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- Garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- Garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- Garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
 - Tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - Mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico

delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/04/2023 fino al 31/12/2023 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- L'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accREDITamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
(dott. Flavia Dal Bosco)

Per il Soggetto privato
accreditato

Il Legale Rappresentante
Borin Elena

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 – Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
(dott. Flavia Dal Bosco)

Per il Soggetto privato
accreditato

Il Legale Rappresentante
Borin Elena

Data

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEGINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI E PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

Tra

L'Azienda ULSS 9 Scaligera di seguito denominata "ULSS 9" con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Valverde, n. 42, con codice fiscale e partita IVA n.02573090236 – in persona del Direttore U.O.C. Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco giusta delega del Direttore Generale n.

e

Il soggetto privato accreditato istituzionalmente Comunita' Familiare "Casa Famiglia del Bambin Gesu' di Praga" via Don Semprebbon, 6, Negrar di Valpolicella,(VR) gestita da "Associazione Comunita' Papa Giovanni 23° con sede legale in Via Mameli, 1, Rimini - CF/P.IVA N. 01433850409 , nella persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Giovanni Ramonda, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti*

accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;

- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “ *mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;
- La Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- Il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell'intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- L'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- Il Soggetto Associazione Comunita' Papa Giovanni 23° con sede legale in Via Mameli, 1, Rimini è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta:
Comunita' Familiare "Casa Famiglia del Bambin Gesù' di Praga" di n. 5 posti letto in virtù del provvedimento di Autorizzazione: del Comune di Negrar di Valpolicella: protocollo n. 26530 del 14/09/2022 e dell'accREDITAMENTO istituzionale per n. 5 di posti letto della medesima U. di O. del comune di Comune Negrar di Valpolicella: protocollo n. 37113 del 23/2/2022, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta Comunità Familiare accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- Garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- Garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- Garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
 - Tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - Mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico

delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/04/2023 fino al 31/12/2023 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e socio-sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
(dott. Flavia Dal Bosco)

Per il Soggetto privato
accreditato

Il Legale Rappresentante
Dott. Giovanni Ramonda

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 – Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
(dott. Flavia Dal Bosco)

Per il Soggetto privato
accreditato

Il Legale Rappresentante
Dott. Giovanni Ramonda

Data



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 4
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 3

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale